

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3645 del 18/07/2022
Oggetto	Ditta NUOVA EUROZINCO S.p.A., Via Villavara n. 11, Modena. MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3815 del 15/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA NUOVA EUROZINCO S.P.A., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI, COMPRESI I PRODOTTI DI RECUPERO, SITA IN VIA VILLAVARA, n. 11 IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. n. 2318810369 / 14).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3030 del 30/06/2020** di riesame dell’Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Nuova Eurozinco S.p.A., avente sede legale in Via Villavara, n. 11 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 6429 del 31/12/2020** di modifica non sostanziale dell’AIA;

richiamato il verbale di visita ispettiva prot. n. 108274 del 30/06/2022 redatto dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Modena a seguito della visita ispettiva programmata effettuata presso l’installazione in oggetto nel corso del 2022, contenente il parere del Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae in merito al monitoraggio delle

emissioni di COT ed odori condotto dall'Azienda da novembre 2020 a luglio 2021. In tale parere si evidenzia la necessità di:

- fissare per l'emissione in atmosfera E1:
 - un "valore obiettivo" di 20 mg/Nm³ per "*COT (come C-org. totale)*", da verificare sulla media di almeno 3 ore di misura consecutive,
 - un "valore obiettivo" di 1.500 ou/m³ per "*concentrazione di odore*", da verifica in corrispondenza del picco di COT determinato dall'introduzione del "ballettone" o altro materiale (ad es. granella di zinco);
- stabilire che la verifica del rispetto dei "valori obiettivo" sia effettuata con cadenza trimestrale contestualmente al monitoraggio della portata; tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

I valori di COT e unità odorimetriche indicati devono essere intesi come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione; in caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro autocontrolli relativi alla misura di COT e concentrazione di odore devono essere trasmessi ad Arpae, entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento, con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo dei "valori obiettivo" fissati.

In caso di mancato rispetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene. Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, Arpae potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi di COT e concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento dei "valori obiettivo" e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 01/06/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 91861 del 01/06/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale e impiantistico, consistenti in:

- I. **sostituzioni del forno di fusione principale** esistente con un forno nuovo alimentato da gas metano, da posizionare nella stessa buca. Il nuovo forno è caratterizzato da potenzialità massima di spillaggio di zinco di 5.000 kg/h e resa media dello zinco del 77% circa. La capacità di fusione a queste condizioni sarebbe pari a **6.500 kg/h** di rottami e granella di zinco, con una capacità produttiva massima teorica superiore al forno esistente; tuttavia la potenzialità produttiva dell'impianto risulta limitata dalla velocità e dalla lunghezza della macchina lingottatrice, che non è oggetto di modifiche e sta già lavorando al massimo della propria capacità (circa 3 t/h), con l'impossibilità di aumentarne la velocità, perché ciò non consentirebbe un raffreddamento dei lingotti sufficiente a farli distaccare dagli stampi. Anche nel nuovo assetto, dunque, la capacità massima di fusione resterà **invariata** e così anche la capacità massima di produzione, pari a **67,5 t/giorno di prodotto fuso**;
- II. **sostituzione di alcune parti e condotte terminali** a servizio dell'emissione in atmosfera **E2** di espulsione dei fumi di combustione del forno di fusione, senza tuttavia che ci siano variazioni delle caratteristiche dell'emissione stessa;

III. **dismissione del forno di fusione per alligazione**, inutilizzato da anni in quanto non viene più effettuata la produzione di lega Zinco-Nichel. Di conseguenza, l'Azienda chiede di **eliminare** il valore limite prescritto per il parametro "nichel e suoi composti" per l'emissione in atmosfera **E1**, nonché il relativo autocontrollo, visto che l'elemento non sarà più utilizzato in produzione;

IV. **variazione dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero** in procedura semplificata art.216 del D.Lgs. 152/06 con l'iscrizione MOD073 e in procedura ordinaria art. 208 del D.Lgs. 152/06, a **parità di quantitativo massimo di rifiuti recuperabili**. Nella seguenti tabelle sono confrontate la situazione attuale e quella richiesta:

Tipologia di gestione	Situazione attuale (t/anno)	Situazione futura (t/anno)
Gestione art. 208	22.300	21.800
Gestione art. 216	15.000	15.500
Totale	37.300 t/anno	37.300 t/anno

GESTIONE ORDINARIA ART. 208

Codice EER	Tipologia (descrizione del rifiuto)	Operazione	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE FUTURA	
			Quantitativo massimo (t/anno)	Quantitativo massimo istantaneo R13	Quantitativo massimo (t/anno)	Quantitativo massimo istantaneo R13
11.05.02	Schiumature di zinco	R4 (con R13)	20.000	2.400 t 1.200,00 m ³	19.500	2.400 t 1.200,00 m ³
11.05.02	Schiumature di zinco	R13	2.000	90 t - 45 m ³	2.000	90 t - 45 m ³
11.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e colaticci di zinco)	R13	300	50 t - 25 m ³	300	50 t - 25 m ³
Totale			22.300	-	21.800	-

GESTIONE SEMPLIFICATA ART. 216

Tipologia D.M. 05/02/98	Codice EER	Descrizione	Operazione di recupero	Attività e quantitativi massimi								Destinazione
				SITUAZIONE ATTUALE				SITUAZIONE FUTURA				
				Messa in riserva		Recupero	Messa in riserva		Recupero			
				Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuo		Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuo				
m ³	t	t/anno	t/anno	m ³	t	t/anno	t/anno					
3.2	11.05.01	Zinco solido (matte di zinco)	R13 3.2.3.c	780	1.200	5.000	---	780	1.200	5.000	---	---
	11.05.01	Zinco solido (blocchi di zinco, zinco da svuotamento, fondo vasca)	R13-R4 3.2.3.a	80	160	400	400	80	160	350	350	3.2.4.a Metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate: Zinco Eurospecial
	12.01.03	Limatura e trucioli di metallo non ferroso (lamierino di zinco)	R13-R4 3.2.3.a	60	60	300	300	60	60	300	300	
	17.04.04	Rottame di zinco	R13-R4 3.2.3.a	3.750	2.500	8.000	8.000	3.750	2.500	8.000	8.000	
	17.04.04	Rottame di zinco	R13 3.2.3.c	120	80	400	---	120	80	400	---	---
4.6	19.12.03	Metalli non ferrosi (rottame di zinco)	R13-R4 3.2.3.a	300	200	600	600	600	400	1.200	1.200	3.2.4.a Metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate: Zinco Eurospecial
	11.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e colaticci)	R13-R4 4.3.6.c	60	60	300	300	60	60	250	250	4.6.4.b e c zinco nelle forme usualmente commercializzate: Zinco Eurospecial
Totale				-	-	15.000	9.600	-	-	15.500	10.100	-

Per quanto riguarda la gestione ordinaria art. 208, l'unica variazione consiste nella **riduzione di 500 t** del quantitativo massimo annuale del codice **EER 11.05.02** recuperabile in R4.

Per quanto riguarda la gestione semplificata art. 216, invece, le variazioni sono:

- **riduzione di 50 t** del quantitativo del codice **EER 11.05.01** in ingresso per R4;
- **riduzione di 50 t** del quantitativo del codice **EER 11.05.99** in ingresso per R4;
- **aumento di 600 t** del quantitativo del codice **EER 19.12.03** in ingresso per R4, con contestuale raddoppio del quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo (+200 t).

Resta comunque invariata la quantità massima complessiva di rifiuti in ingresso.

Questa modifica è dovuta ad una sempre crescente disponibilità sul mercato di rottame classificato col codice 19.12.03;

V. risistemazione generale delle aree adibite alla gestione dei rifiuti, allo scopo di poter gestire più efficacemente le aree aziendali, in accordo con le disponibilità di materiale offerte dal mercato attuale. Tra l'altro, il gestore chiede di:

1. utilizzare l'area di messa in riserva R13 del rifiuto EER 17.04.04 per lo stoccaggio del medesimo rifiuto, destinato però all'operazione di trattamento R4;
2. utilizzare in modo indistinto le aree indicate nella planimetria "*Layout aree stoccaggio rifiuti Allegato 3D - Giugno 2022*" per lo stoccaggio di entrambi i rifiuti EER 17.04.04 e 19.12.03;
3. **innalzare di 1 m l'altezza dei cumuli di messa in riserva** del rottame identificato coi codici **EER 17.04.04** e **19.12.03** (attualmente autorizzata a 3,5 m), precisando che il materiale è solido e poco polveroso e che tale aumento non comporta aggravii dal punto di vista dei rischi per gli operatori, in quanto il materiale è stabile e gli addetti che si avvicinano per operare sul cumulo sono sempre a bordo di mezzi idonei per la movimentazione dei carichi (quali carrello elevatore, gru semovente a polipo o caricatore frontale) e pertanto sono adeguatamente protetti.

Il gestore precisa che:

- la sostituzione del forno principale di fusione non comporterà alcuna modifica del ciclo produttivo, né delle modalità di lavoro, in quanto il funzionamento del nuovo forno sarà identico;
- le modifiche proposte in merito alla gestione dei rifiuti non incidono in alcun modo sul posizionamento dell'Azienda rispetto alle BAT di settore e non richiedono variazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo già previsto in AIA;

dato atto che il 27/05/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Modena col prot. n. 117041 del 14/07/2022, nel quale:

- si esprime parere favorevole in merito alle modifiche di cui ai precedenti punti I, II e III;
- si esprime parere favorevole in merito alle modifiche di cui al precedente punto IV, precisando che le modalità di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere conformi a quanto descritto al punto 8.3 della Relazione Tecnica (allegato n.1 – Rev.4 di giugno 2022) allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale;
- in merito alla risistemazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti di cui al precedente punto V, si segnala che è opportuno che i rifiuti prodotti dall'Azienda siano stoccati in un'unica area appositamente dedicata e separata dai rifiuti che vengono ritirati e avviati al recupero o alla messa in riserva. Si ritiene quindi necessario che la Ditta presenti una **nuova planimetria di layout che tenga conto di questa indicazione;**
- in merito al precedente punto V.1, si ritiene possibile l'utilizzo dell'area destinata alla messa in riserva R13 del rifiuto EER 17.04.04, qualora non presente, per il medesimo rifiuto destinato all'operazione R4, a condizione che l'area sia contraddistinta da apposita cartellonistica che

indichi, oltre al codice del rifiuto, anche l'**operazione di recupero alla quale il medesimo è destinato**;

- in merito al precedente punto V.2, si ritiene possibile utilizzare l'area ubicata a ridosso della recinzione nella parte retrostante lo stabilimento per entrambi i rifiuti EER 17.04.04 e 19.02.03, **a condizione che il rifiuto presente sia sempre contraddistinto con apposita cartellonistica riportante il codice dello stesso**;
- in merito al precedente punto V.3, si ritiene possibile accogliere quanto proposto dal gestore **solo previa acquisizione di una "relazione di stabilità" dei cumuli redatta da tecnico abilitato**;

dato atto che l'intervento proposto non modifica in alcun modo il ciclo produttivo aziendale, il consumo di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto della sostituzione del forno di fusione principale e del fatto che tale intervento non comporta alcuna variazione della capacità massima di produzione, che è limitata e determinata dalla velocità e dalla lunghezza della lingottatrice, non oggetto di modifiche;

ritenendo opportuno prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** sia su **E1** che su **E2** in corrispondenza dell'attivazione del nuovo forno di fusione;

preso atto della dismissione definitiva del forno di fusione per alligazione e della cessazione definitiva della produzione di lega Zinco-Nichel e ritenendo condivisibile la proposta del gestore di eliminare il limite di concentrazione massima di "*nichel e suoi composti*" previsto per l'emissione in atmosfera **E1**, nonché i relativi autocontrolli a carico del gestore, in conseguenza della definitiva cessazione dell'utilizzo di nichel nel ciclo produttivo aziendale;;

ritenendo che gli interventi in progetto non determinino variazioni degne di nota per quanto riguarda i consumi energetici, dal momento che non cambia la capacità produttiva massima;

preso atto delle modifiche previste riguardo il punto di emissione in atmosfera E2 a servizio del forno di fusione e del fatto che tali interventi non comportano variazioni delle modalità di funzionamento della stessa;

vista la proposta dell'Azienda di modificare i quantitativi di rifiuti recuperati da terzi ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e rilevato a tale riguardo che:

- si riduce di 500 t/anno il quantitativo complessivo di rifiuti recuperabili da terzi ai sensi dell'art.208, per cui è necessario che il gestore provveda all'**aggiornamento delle garanzie finanziarie** prestate in merito a tale attività;
- aumenta di 550 t/anno il quantitativo di rifiuti della tipologia 3.2 recuperabili da terzi con attività R13-R4 ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/1998, ma il quantitativo complessivo rimane comunque **conforme** al valore massimo previsto dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;
- si registra il raddoppio dello stoccaggio istantaneo (sia in termini di peso che in termini di volume) del rifiuto EER 19.12.03 destinato a recupero R4, a parità di condizioni di stoccaggio;
- si riduce di 50 t/anno il quantitativo di rifiuti della tipologia 4.6 recuperabili da terzi ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/1998;
- non si registrano variazioni dei quantitativi massimi di rifiuti ritirabili da terzi ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/1998 per la sola messa in riserva R13;
- resta immutato il quantitativo complessivo di rifiuti recuperabili da terzi, considerando sia le attività ex art. 208, sia quelle ex art. 216;

verificato pertanto che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno recepire in AIA le indicazioni dal Presidio Tematiche Regionale Emissioni industriali in merito al monitoraggio di “COT” e “odori” per l’emissione E1, riportate in premessa;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.00 del 18/10/2021;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Marina Mengoli degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile ad interim del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae – SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I’Incaricato di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 3030 del 30/06/2020 e successiva modifica** a Nuova Eurozinco S.p.A., avente sede legale in Via Villavara, n. 11 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) il gestore potrà procedere all’innalzamento di 1 m della quota dei cumuli di messa in riserva dei rifiuti con codice EER 17.04.04 e 19.12.03 **solo previa presentazione di una “relazione di stabilità” redatta da tecnico abilitato** e al conseguente rilascio da parte della scrivente di apposito nulla osta. Fino ad allora, l’altezza dei cumuli dovrà rispettare la quota massima di 3,5 m già autorizzata;

- b) il gestore è tenuto a realizzare lo stoccaggio dei rifiuti prodotti internamente in un'unica area appositamente dedicata e separata dai rifiuti che vengono ritirati e avviati al recupero o alla messa in riserva, nonché a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Modena **entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento una **nuova planimetria di layout delle aree di stoccaggio dei rifiuti** (planimetria 3D) che tenga conto di questa indicazione;
- c) è consentito l'utilizzo dell'area destinata alla messa in riserva R13 del rifiuto EER 17.04.04, qualora non presente, per il medesimo rifiuto destinato all'operazione R4, a condizione che l'area sia contraddistinta da apposita cartellonistica che indichi, oltre al codice del rifiuto, anche l'**operazione di recupero alla quale il medesimo è destinato**;
- d) in merito all'area ubicata a ridosso della recinzione nella parte retrostante lo stabilimento e segnalata nella planimetria "*Layout aree stoccaggio rifiuti – allegato 3D giugno 2022*" per entrambi i rifiuti EER 17.04.04 e 19.02.03, è consentito l'utilizzo indicato a condizione che il rifiuto presente sia sempre contraddistinto con apposita cartellonistica riportante il codice dello stesso;
- e) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – triturazione, macinazione, fusione	PUNTO DI EMISSIONE E2 – bruciatori forno fusione
Portata massima (Nm ³ /h)	---	55.000 §	4.000 §
Altezza minima (m)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	11	12
Durata (h/g)	---	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5	5*
Piombo e suoi composti espressi come Pb (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	5	---
Ossidi di azoto (NO _x) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	350
Ossidi di zolfo (SO _x) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	35 *
COT (come C-org. Totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	20 **	---
Concentrazione di odore (UO/m ³)	UNI EN 13725:2004	1.500 ***	---
Impianto di depurazione		filtro a tessuto	---
Frequenza Autocontrollo		semestrale trimestrale per COT e odori	annuale

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore specificato è da intendersi come "valore obiettivo" ed è da verificare sulla media di almeno 3 ore di misura consecutive; in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

*** il valore specificato è da intendersi come "valore obiettivo" ed è da verificare in corrispondenza del picco di COT determinato dall'introduzione del "ballettone" o di altro materiale (ad es. granella di zinco); in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio in corrispondenza dell'attivazione del nuovo forno fusorio) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime).

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente alle emissioni **E1** ed **E2** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo forno fusorio (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi, costituiti da misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.
- Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
11. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;

- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
15. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
16. La verifica del rispetto dei "valori obiettivo" di emissione di COT e sostanze odorogene fissati per l'emissione E1 deve essere effettuato a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, ripetendole con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) contestualmente al monitoraggio della portata.
Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.
I valori di COT e concentrazione di odore devono essere intesi come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione; in caso di un loro eventuale superamento in uno dei

monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro controlli relativi alla misura di COT e concentrazione di odore a partire dal rilascio del presente provvedimento devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento** ai sensi della presente prescrizione, con un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, per permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo dei "valore obiettivo" fissati.

Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta dell'Azienda, l'Autorità competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi di COT e concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento dei "valori obiettivo" e all'eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

17. Il gestore è tenuto a mettere in opera tutte le modalità di gestione del sito atte ad evitare l'emissione diffusa e fuggitiva di inquinanti in ambiente esterno e, quindi, anche nell'ambiente di lavoro. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. **L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali**, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

f) il punto 8 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

8. i rifiuti classificati "speciali non pericolosi" per i quali è concessa l'autorizzazione al recupero di cui al precedente punto 6, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente (messa in riserva) e trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice EER	Operazione	Tipologia (descrizione del rifiuto)	Quantitativo massimo annuale (t/anno)	Quantitativo massimo istantaneo messa in riserva (R13)
11.05.02	R4 (con R13)	Schiumature di zinco	19.500	2.400 t 1.200 m ³
11.05.02	R13	Schiumature di zinco	2.000	90 t 45 m ³
11.05.99	R13	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e colaticci di zinco)	300	50 t 25 m ³

g) il gestore si deve attenere alle modalità di stoccaggio dei rifiuti recuperati ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 descritte al **punto 8.3 della Relazione tecnica** (allegato n.1 - Rev.4 di giugno 2022) **allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 01/06/2022**;

h) i punti 2 e 5 della sezione C "sezione prescrittiva" dell'Allegato II sono **sostituiti dai seguenti**:

2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.2		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale (t/anno)	Recupero (t/anno)	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
11.05.01	Zinco solido (MATTE DI ZINCO)	780	1.200	5.000	---	---
17.04.04	Rottame di zinco	120	80	400	---	---

3.2		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13, R4
3.2.3 lett. a Operazioni di recupero: recupero diretto in impianti metallurgici.						
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale (t/anno)	Recupero (t/anno)	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
19.02.03	Metalli non ferrosi (ROTTAME DI ZINCO)	600	400	1.200	1.200	Prodotti ottenuti: 3.2.4 lett.a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate: Zinco euro Eurospecial
11.05.01	Zinco solido (BLOCCHI DI ZINCO, ZINCO DA SVUOTAMENTO, FONDO VASCA)	80	160	350	350	
12.01.03	Limature e trucioli di metalli non ferrosi (LAMIERINO DI ZINCO)	60	60	300	300	
17.04.04	Zinco (ROTTAME DI ZINCO)	3.750	2.500	8.000	8.000	

4.6		polveri di zinco e colaticci di recupero				Operazioni di recupero: R13, R4
4.6.3 lett. c Operazioni di recupero: ciclo termico secondario dello zinco.						
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale (t/anno)	Recupero (t/anno)	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
11.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti (POLVERI E COLATICCI)	60	60	250	250	Prodotti ottenuti: 4.6.4 lett. b e c zinco nelle forme usualmente commercializzate: Zinco euro Eurospecial
TOTALE				15.500	10.100	

5. i rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere stoccati conformemente a quanto indicato nella **planimetria fornita con la comunicazione di modifica non sostanziale inviata il 01/06/2022;**

i) il gestore deve presentare un'appendice alle fidejussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991) in riferimento al presente atto **entro 90 giorni dal suo ricevimento.**

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3030 del 30/06/2020 e successiva modifica;**
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3030 del 30/06/2020 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Nuova Eurozinco S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.